

COMMISSIONE MISSIONARIA REGIONALE

(Schema di Regolamento tipo)

Art. 1 - Istituzione

È istituita dalla Conferenza Episcopale della Regione la Commissione missionaria regionale (d'ora in avanti Commissione).

Art. 2 – Natura

La Commissione è luogo d'incontro, di studio, di scambio e di orientamento per le diocesi della regione in ordine alla pastorale missionaria.

Art. 3 – Scopi (cfr. *Vademecum del Centro Missionario Diocesano, n.144*)

- a. Promuovere e coordinare nell'ambito della regione la collaborazione tra i Centri missionari diocesani, i soggetti missionari presenti sul territorio e le Commissioni degli altri ambiti pastorali;
- b. Attuare gli orientamenti suggeriti in ordine alla pastorale missionaria dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite l'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e la Fondazione Missio, e dalla Conferenza Episcopale Regionale.
- c. Studiare e proporre nuove iniziative di animazione, formazione, cooperazione, spiritualità e comunicazione missionaria, da proporre sia alla Commissione Episcopale Regionale che al Consiglio missionario nazionale.

Art. 4 – Composizione

La Commissione è composta da:

- a. Vescovo Delegato dalla Conferenza Episcopale Regionale
- b. Incaricato regionale
- c. Direttori, vice direttori e qualche rappresentante dei Centri missionari diocesani della regione;
- d. Segretario regionale Missio Giovani o un suo rappresentante
- e. Un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti missionari presenti in regione:
 - Presbiteri "fidei donum" rientrati;
 - Fedeli laici rientrati;
 - Presbiteri non italiani in servizio pastorale nelle diocesi della regione;
 - Istituti missionari;
 - Istituti/Congregazioni religiose aventi missioni;
 - Suam regionale;
 - Movimenti e Nuove Comunità impegnate nella missione *ad gentes* e nella cooperazione tra i popoli;
 - Organismi di volontariato e cooperazione internazionale d'ispirazione cristiana.

Art. 5 – Presidente

Il Presidente della Commissione è il Vescovo Delegato, designato dalla Conferenza Episcopale Regionale, il quale:

- a. Garantisce il collegamento della Commissione con la Conferenza Episcopale Regionale e la Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese della CEI;
- b. Presiede i lavori della Commissione;
- c. Presenta alla Conferenza Episcopale Regionale una terna di candidati, proposti dalla Commissione, per la nomina dell'Incaricato regionale.

Art. 6 – Incaricato regionale

L'incaricato regionale, scelto normalmente tra i direttori dei Centri missionari diocesani della regione (*cf. Vademecum del Centro Missionario Diocesano, n.141*), è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale dietro la presentazione di una terna di candidati proposta dalla Commissione. La durata del suo mandato è stabilita dalla Conferenza Episcopale Regionale, analogamente al mandato degli Incaricati degli altri ambiti pastorali.

L'incaricato regionale:

- a. Convoca la Commissione almeno tre volte l'anno d'accordo con il Presidente, fissandone con lui l'ordine del giorno e custodendone i verbali;
- b. Presiede le riunioni della Commissione in caso di assenza del Presidente;
- c. Aggiorna l'elenco dei membri della Commissione e promuove la comunicazione e lo scambio di informazioni tra loro;
- d. Rende esecutivi gli indirizzi espressi dalla Commissione;
- e. Rappresenta la Commissione presso gli organismi ecclesiali regionali e, per quanto riguarda temi a carattere missionario, presso le istituzioni civili;
- f. Coordina la realizzazione di eventuali iniziative regionali a carattere missionario.

L'incaricato regionale è membro di diritto del Consiglio missionario nazionale, all'interno del quale rappresenta la regione, ed è anche Direttore regionale delle Pontificie Opere Missionarie (*cf. Vademecum del Centro Missionario Diocesano, n. 142*). Può dotarsi di una segreteria avvalendosi della collaborazione volontaria di alcuni membri della Commissione.

Art. 7 – Gestione economica

Per ciò che riguarda gli aspetti economici relativi al funzionamento della Commissione si fa riferimento a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Regionale.

Art. 8 – Modifiche al Regolamento

La Commissione, tramite il Vescovo Delegato, può proporre alla Conferenza Episcopale Regionale modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento.

Art. 9 – Disposizioni finali

Ulteriori determinazioni spettano alla Conferenza Episcopale Regionale, perché tenga conto della situazione locale.

Luogo e data _____

Il Presidente della
Conferenza Episcopale Regionale

Il Vescovo Delegato